

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3625

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ROMUALDI

Presentata il 6 febbraio 1962

Riduzione di imposte, sovrainposte e contributi agricoli unificati sui fondi abbandonati

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'imponente fenomeno dei fondi abbandonati è senza alcun dubbio la questione più grave e tecnicamente più rilevante della nostra agricoltura e in particolare di quella emiliana e romagnola. Basti ricordare lo spopolamento pressoché totale dell'Appennino di queste zone le cui massime punte si spingono nei terreni alla sinistra del Reno (Calderara di Reno, San Giovanni in Persiceto, Crevalcore, ecc.).

Gli agricoltori interessati, chiamati a far fronte a sempre più massicce e continue emigrazioni di lavoratori e contadini verso altre forme di attività, si trovano di conseguenza a dover risolvere il problema dei poderi vuoti da riconvertire ed utilizzare in maniera diversa, magari retrocedendo a bosco ed a pascolo il vecchio seminativo o impiantando pioppeti al posto di coltivazioni da frutto. Ma mentre questo imponente fenomeno, destinato a mutare il volto agricolo e sociale di intere regioni è in pieno sviluppo — sviluppo che si accentuerà nei prossimi anni, come prevedono gli esperti — i soli a non accorgersi di nulla, dicono gli agricoltori, sembrano purtroppo essere gli uffici imposte, che continuano a pretendere il pagamento delle imposte come se nulla fosse accaduto o stesse accadendo.

Ora, non può esservi chi non veda, onorevoli colleghi, come di fronte a questo fenomeno dell'abbandono delle terre e in attesa che si siano potuti creare adeguati strumenti tecnici e legislativi che permettano all'agricoltura le necessarie « riconversioni » colturali, sia necessario che questa stessa agricoltura abbia le spalle coperte dalle ingiustificate pretese del fisco, che non può continuare a colpire un reddito che non esiste. Perché proprio di questo si tratta, cioè dei vecchi redditi dominicali e agrari stabiliti nel periodo 1937-39 e rivalutati nel periodo immediatamente seguente alla fine della seconda guerra mondiale, che l'abbandono delle terre ha radicalmente estinto.

Infatti, onorevoli colleghi, i valori fondiari stabiliti e rivalutati in periodi di favorevole congiuntura agricola — autarchia, fame di terra, inflazione, eccetera — non corrispondono più in nulla alla realtà di oggi, caratterizzata da un mercato fondiario cedente in ribasso e da una radicale trasformazione agraria in atto, che svaluta le preesistenti attrezzature generalmente ormai inadeguate alle nuove esigenze produttive. Se ciò vale in generale (e di questo si dovrebbe tenere conto anche per quanto concerne le pesanti imposte di successione calcolate in base a valori che non hanno più nulla di

reale) a maggior ragione la questione è diventata critica nel caso dei poderi abbandonati.

Onorevoli colleghi, ciò spiega questo progetto di legge, che abbiamo l'onore di presentarvi, inteso ad ottenere, attraverso una rapidissima approvazione, la riduzione del sessanta per cento del reddito dominicale per il primo anno di vacanza del podere, il settanta per cento per il secondo anno e l'ottanta per cento per il terzo. Nello stesso tempo, e senza alcuna gradualità, dovrà essere operata a favore degli aventi diritto su questi fondi la riduzione del cento per cento del reddito agrario e dei contributi agricoli unificati.

Fissato che tali variazioni non dovranno dar luogo per i primi tre anni di abbandono a registrazioni catastali, ma dovranno essere semplicemente annotate sulle matricole delle singole imposte, il presente progetto prevede logicamente nel suo articolo 3 che perdurando la situazione anomala di vacanza oltre il terzo anno, si farà luogo alla variazione del reddito imponibile con le mo-

dalità previste dall'articolo 57 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Onorevoli colleghi, con questo provvedimento non si chiede dunque il riconoscimento di nessun privilegio, ma solo il ristabilimento di una giustizia tributaria per gli agricoltori italiani, le cui obiettive difficoltà non possono certo essere superate, se Governo e Parlamento non si renderanno conto della necessità di sostenerli nel loro generoso sforzo di ripresa, in particolare liberandoli almeno in parte dal peso delle imposte ingiustificate e letteralmente insopportabili per la loro attuale debolissima struttura economica e finanziaria. A questo proposito — raccomandando infine a tutti voi, onorevoli colleghi, l'accoglimento di questa proposta —, non è forse male ricordare a noi stessi quanto costituisce il pensiero di molti tecnici e studiosi di problemi agricoli: essere, cioè, più utile all'agricoltura uno sgravio fiscale che qualsiasi piano di aiuto, anche se generoso e molto ben strutturato; e infine, la vecchia massima, che non può esservi imposta dove non vi è reddito che la giustifichi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per fondo vuoto o abbandonato deve intendersi quel fondo che, a seguito dell'abbandono da parte del mezzadro o colono o lavoratore comunque ad esso associato, sia rimasto privo delle sue normali colture.

ART. 2.

I titolari dei fondi di cui al precedente articolo, secondo sono indicati nell'articolo 49 del testo unico del 29 gennaio 1958, n. 645, possono richiedere la riduzione del reddito imponibile dominicale ed agrario per il periodo di vacanza o abbandono del fondo stesso, nelle misure fissate nel seguente comma.

Per il reddito dominicale: 60 per cento di riduzione per il primo anno di vacanza o abbandono; 70 per cento per il secondo anno di vacanza o abbandono; 80 per cento per il terzo anno di vacanza o di abbandono. Per il reddito agrario e per i contributi agricoli unificati: 100 per cento di riduzione per il primo, il secondo e il terzo anno.

Le riduzioni previste nei precedenti commi dovranno spiegare i loro effetti su tutte le imposte, sovrainposte, addizionali commisurate a tali redditi, o alle relative imposte.

ART. 3.

Le riduzioni di cui al precedente articolo sono limitate ad un periodo di tre anni e non dovranno dare luogo a modifiche di alcun genere nei registri catastali. Esse debbono essere semplicemente annotate nella matricola delle singole imposte.

Nel caso che l'abbandono perduri oltre il terzo anno, a domanda dell'interessato le variazioni del reddito imponibile dovranno essere registrate con le modalità previste dall'articolo 57 del testo unico del 29 gennaio 1958, n. 645.

ART. 4.

La domanda per ottenere quanto previsto dal precedente articolo 2 dovrà essere inoltrata all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente per territorio, entro il 30 settembre dell'anno in cui il fondo è stato abbandonato.

La domanda, che avrà effetto a partire dal primo gennaio dell'anno successivo, dovrà contenere la descrizione del fondo e dovrà essere corredata del certificato catastale e di una dichiarazione dell'Ispettorato agrario provinciale o del sindaco del comune ove trovasi il fondo, attestante la vacanza o l'abbandono dello stesso.

L'inoltro della domanda comporta la immediata sospensione del pagamento delle imposte e sovrainposte.

ART. 5.

La sospensione dei contributi agricoli unificati è condizionata alla presentazione di una domanda accompagnata dal certificato catastale del fondo.

Tale sospensione avrà applicazione dopo la presentazione di una dichiarazione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette comprovante l'avvenuta concessione dei benefici ai fini delle imposte reali.